

L'armonizzazione nella Ue LE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

Passaporto europeo per identificare l'erede globetrotter

Un «patentino» negli atti transfrontalieri ma la convergenza dei sistemi è lontana

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Se muore un polacco, che viveva a Parigi con la moglie finlandese, sposata a Las Vegas, e lascia un figlio in Portogallo e un figlio in Argentina, e l'eredità comprende beni immobili in Austria e denaro in una banca messicana, questa successione, magari regolata da un testamento lasciato a un notaio italiano, rischia (se oggetto di controversie tra gli eredi) di essere portata davanti a una pluralità di giudici di vari Paesi, con la possibilità quindi di sentenze contrastanti.

L'imminente regolamento Ue sulle successioni internazionali intende risolvere, almeno a livello comunitario, il problema di capire chi sia l'erede e quale sia la legge applicabile alla successione (si veda l'articolo a fianco).

Il fenomeno è assai rilevante. Sono infatti quasi 9 milioni i cittadini europei che abitano all'estero; nella Ue ci sono due milioni e mezzo di proprietà appartenenti a persone che risiedono in paesi diversi da quello dove si trovano i loro beni; ogni anno si aprono in Europa più di 400mila successioni "internazionali", per un valore superiore a 100 miliardi di euro.

Uno dei problemi principali nel conflitto tra ordinamenti è ad esempio quello della quota di legittima spettante agli stretti congiunti, che alcuni paesi come l'Italia tutelano al massimo grado e che altrove, come accade negli ordinamenti di stampo anglosassone, ha una tutela assai affievolita.

Quest'ultima situazione normativa consente ai paperoni americani di poter soddisfare la loro diffusa passione per le iniziative benefiche: va tra l'altro ricordato che questi gesti generosi, da sempre frutto di iniziative individuali, sono stati di recente "coordinati" da Bill Gates e Warren Buffet (www.thegivingpledge.org) con l'intento di sollecitare al dono i loro colleghi bilionari.

Ma anche in Europa non si sta a guardare: lo svedese Ingvar Kamprad, fondatore di Ikea, ha

da tempo "diseredato" i suoi figli, tutti attivi in azienda, creando una fondazione in Olanda e dotandola di tutti i suoi beni, per essere libero di nominare capo azienda l'erede più capace.

Attualmente, nella legge italiana che disciplina i possibili "conflitti" tra le leggi potenzialmente applicabili in una situazione che presenta elementi di internazionalità (articoli 46 e se-

guenti della legge 218/1995) è prescritto che la successione a causa di morte è disciplinata dalla legge nazionale del defunto. Quindi, se un italiano muore all'estero, la legge applicabile è quella italiana mentre se un cittadino straniero muore in Italia la legge applicabile è quella dello Stato di cui egli era cittadino.

Ma non è tutto così facile. Prima di tutto perché i giudici dei due paesi potrebbero entrambi ritenersi competenti a giudicare la questione e assumere decisioni contrastanti (si ricorda il caso dell'eredità di Pavarotti che, se non trasnata, avrebbe sicuramente comportato un conflitto tra i giudici italiani e quelli statunitensi, per gli immobili che il famoso tenore aveva a New York). Ma anche perché questo rinvio alla legge straniera non è sempre facile da gestire.

Se ad esempio muore un inglese con immobili in Italia, la legge italiana ritiene applicabile la legge inglese, ma la legge inglese rimpalla la questione (il cosiddetto «rinvio indietro»: articolo 13 della legge n. 218) perché dà valore al luogo in cui il bene è situato: il giudice italiano dovrebbe dunque in tal caso applicare la legge italiana.

Più complicato è invece il caso che capita quando l'ordinamento cui la legge italiana rinvia la questione, invece di consentire al rinvio («rinvio accettato») o di rimandare la questione in Italia («rinvio indietro»), designa applicabile un altro ordinamento ancora («rinvio oltre»).

In questo caso, per la legge italiana, i casi sono due: o quest'ultimo ordinamento "accetta" il rinvio oppure, in caso contrario, questo rimpallo, che altrimenti rischia di essere infinito, si deve fermare: il giudice italiano dovrebbe applicare in questa ipotesi la legge dello Stato al quale la legge italiana ha operato il primo rinvio. Però, come è intuibile, le complicazioni di questa materia sono tali che tra gli addetti ai lavori e gli studiosi non vi è concordanza di vedute su come sgarbiare questa intricata questione.

I CITTADINI ALL'ESTERO

Si può scegliere la legge nazionale

Maria Adele Cerizza

Per semplificare la disciplina delle successioni internazionali, la Commissione Ue ha proposto un regolamento che mira a snellire le norme relative alle successioni transfrontaliere. Si prevede l'applicazione di un unico criterio per determinare la giurisdizione delle autorità, la legge applicabile e il luogo abituale di residenza del defunto. Chi vive all'estero avrà tuttavia la possibilità di optare affinché la legge del paese di cui è cittadino si applichi alla sua successione.

Sarà creato un certificato successorio europeo per consentire a chiunque di dimostrare la sua qualità di erede o i suoi poteri di amministratore o esecutore di una successione senza ulteriori formalità. Attualmente si incontrano grosse difficoltà ad esercitare i propri diritti. Ne risulteranno procedure più rapide e meno onerose. Tale certificato non sostituirà i certificati esistenti in alcuni Stati membri. Nello Stato membro dell'autorità competente, la prova della qualità di erede e dei poteri dell'amministratore o esecutore testamentario continueranno ad effettuarsi secondo le procedure di diritto interno.

In Italia. Senza matrimonio sistema fai-da-te

Il convivente si sente tutelato solo se c'è il testamento

La legge italiana non disciplina la successione del convivente non coniugato. Ma è difficile immaginare che la questione possa rimanere a lungo al di fuori di una regolamentazione e affidata al fai-da-te testamentario degli interessati. È infatti evidente il pressing cui il legislatore italiano è sottoposto, non solo dalla numerosità dei casi, ma anche dal fatto che molti paesi hanno già una propria disciplina, e chi resta indietro rischia di fare la figura del pesce in barile.

Tra l'altro, non bisogna dimenticare che il progressivo facilitarsi degli spostamenti favorisce l'incremento dei casi di insediamento di persone in paesi diversi da quelli di origine, con la conseguenza che i giudici del nuovo domicilio saranno sempre più richiesti di applicare le leggi del paese ove i soggetti in lite hanno la cittadinanza. Senza dover giungere ai casi limite come quello del giudice italiano chiamato ad applicare il diritto matrimoniale spagnolo che consente il "matrimonio" omosessuale, basta alludere ai diritti successori spettanti al convivente superstite in una legislazione che li ammette; con la conse-

A CONFRONTO

ITALIA
■ Nulla (sубentra solo nell'affitto della casa).

FRANCIA
■ Nulla senza testamento. Se l'unione è registrata, il superstite ha diritto di abitazione nella casa familiare.

LITUANIA
■ Nulla senza testamento.

REGNO UNITO
■ Se l'unione è registrata, il superstite (anche se è dello stesso sesso) ha i diritti del coniuge.

SPAGNA
■ Dipende dalla comunità autonoma (c'è anche la parità con il coniuge).

SVEZIA
■ Se l'unione è registrata, il superstite (anche se è dello stesso sesso) ha i diritti del coniuge. Se non è registrata, diritto di abitazione e sui mobili della casa familiare.

guenza che il giudice italiano deve riconoscere, in una situazione caratterizzata da elementi di internazionalità, effetti che invece non possono essere riconosciuti in una situazione i cui profili sono tutti di diritto "interno".

In Italia, la situazione ereditaria del convivente è completamente dimenticata dalla legge: per il nostro codice civile, il convivente (omo o eterosessuale che sia) è un perfetto estraneo rispetto all'altro. Pertanto, se muore un soggetto non coniugato e privo di figli, l'eredità non spetta nemmeno per una minima entità al convivente superstite, ma va ripartita tra ascendenti e fratelli del defunto o, in loro mancanza, tra i suoi parenti fino al sesto grado. Se non ve ne sono, tutta l'eredità passa allo Stato. L'unico sistema disponibile per permettere al convivente di ereditare è quello di predisporre un testamento. C'è però da tenere presente che, se il defunto lascia un coniuge separato (e non ancora divorziato) e dei figli, a tutti costoro spetta una rilevante partecipazione nell'eredità.

A.Bu.
E.L.G.

Via da casa. Sono circa 9 milioni gli abitanti dell'Unione che vivono oltreconfine

Giurisdizione. Oggi si rischia un conflitto di ordinamenti e sentenze contrastanti



La geografia dei diritti



Italia

LA LEGGE APPLICABILE

- Beni mobili: legge del paese del defunto
- Immobili: legge del paese del defunto

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- Al defunto che non lascia prole, fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in eguali porzioni o quello che sopravvive;
- al defunto che non lascia prole, genitori, fratelli o sorelle o discendenti, succedono gli ascendenti;
- al defunto che non lascia prole,

genitori, altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle;

- se il defunto non lascia prole, genitori, ascendenti, fratelli o sorelle o discendenti, la successione si apre a favore dei parenti prossimi (non oltre il sesto grado);
- il coniuge che concorre con figli legittimi e/o naturali, ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio,

a un terzo negli altri casi;

- al coniuge sono devoluti 2/3 dell'eredità se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, o tutta l'eredità in mancanza di figli legittimi o naturali, ascendenti, fratelli o sorelle

QUOTA DI LEGITTIMA

- Spetta al coniuge e ai figli e, in

mancanza di questi, ai genitori. Essa ha un'entità minima di 1/3 (successione dei soli ascendenti) e un'entità massima di 3/4 (concorso del coniuge e dei figli).

LA TASSAZIONE

- Tre aliquote: 4% per coniuge e figli, 6% per fratelli e sorelle e parenti più stretti, 8% per parenti più lontani ed estranei.



Francia

LA LEGGE APPLICABILE

- Beni mobili: legge di residenza del defunto
- Immobili: legge del luogo in cui sono situati

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- Defunto senza coniuge né figli: eredi sono i genitori e i fratelli/sorelle
- Defunto senza coniuge, con figli: eredi sono i figli in parti uguali
- Defunto con coniuge, senza figli: erede è il coniuge. Se ci sono

genitori, l'eredità è devoluta per metà al coniuge e per metà ai genitori

- Defunto con coniuge e figli (della coppia): il coniuge ha sia l'usufrutto dei beni del defunto, sia un quarto della proprietà.
- Defunto con coniuge e figli (non avuti dalla coppia): al coniuge spetta la proprietà di un quarto

dei beni.

EREDI OBBLIGATORI: QUOTA DI LEGITTIMA

- È riconosciuta a favore dei discendenti del defunto (quota di 1/2 se c'è un solo figlio, di 2/3 se ci sono due figli, di 3/4 se ci sono 3 figli) e del coniuge del defunto (quota di 1/4).

LA TASSAZIONE

- Figli e coniuge, salvo una piccola franchigia, sono tassati con aliquote dal 5 al 40%. Altri parenti hanno aliquote dal 35 al 55%; i più lontani e gli estranei con l'aliquote del 60%. La base imponibile è il valore di mercato, con abbattimenti per l'abitazione e le aziende familiari.



Germania

LA LEGGE APPLICABILE

- In generale: legge del paese del defunto
- Immobili: lo straniero può optare per la legge tedesca

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- In mancanza del coniuge, l'eredità spetta ai discendenti; in mancanza di questi, ai genitori e rispettivi discendenti e, in mancanza di questi, agli altri membri della famiglia.
- Il coniuge (o partner registrato) eredita una quota

dipendente dal regime matrimoniale in concorso con i predetti soggetti: se i coniugi si trovano in regime di comunione legale (Zugewinnngemeinschaft), il coniuge superstite riceve tre quarti dell'eredità se non ci sono figli e metà dell'eredità se ci sono figli.

QUOTA DI LEGITTIMA

- Hanno diritto alla quota di riserva solo i discendenti (e, in mancanza di questi, i genitori) e il coniuge superstite. Tale quota ammonta alla metà dell'eredità. La riserva consiste nel credito al pagamento di una somma.

LA TASSAZIONE

- Per coniuge e parenti in linea retta le aliquote variano dal 7 al 30 per cento, con piccole franchigie.
- Gli altri parenti sono tassati con aliquote dal 12 al 40% mentre i terzi hanno aliquote comprese tra il 17 e il 50 per cento.



Lituania

LA LEGGE APPLICABILE

- In generale: legge del luogo di residenza
- Immobili: legge del luogo in cui sono situati

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- Se il defunto non era sposato e non aveva figli l'eredità spetta ai genitori. In mancanza, spetta a fratelli e sorelle, genitori del padre e della madre del defunto, figli di fratelli e sorelle del defunto, zii e cugini.
- Se il defunto non era sposato e aveva figli: i figli del defunto

ereditano in parti uguali.

- Se il defunto lascia il coniuge: il coniuge superstite è coerede insieme ai genitori del defunto.
- Se il defunto lascia coniuge e figli: il coniuge superstite è coerede con i figli.

QUOTA DI LEGITTIMA

- Ai figli del testatore, al coniuge e ai genitori, aventi

diritto al mantenimento spetta, a prescindere dal contenuto del testamento, la metà della quota alla quale ognuno di loro avrebbe avuto diritto per effetto di legge.

LA TASSAZIONE

- 5% per un valore imponibile inferiore a 0,5 milioni di LTL;
- 10% per un valore imponibile

superiore a 0,5 milioni di LTL

- Sono esenti dal pagamento dell'imposta: il patrimonio successorio che spetta al coniuge superstite; il patrimonio successorio che spetta a figli, genitori, nonni, nipoti o fratelli e sorelle; il patrimonio successorio con un valore imponibile inferiore a 10mila LTL.



Regno Unito

LA LEGGE APPLICABILE

- In generale: legge del paese del defunto
- Immobili: legge del luogo in cui sono situati

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- Defunto celibe, senza figli: eredi sono i genitori e, in mancanza, i fratelli germani (in Scozia metà ai genitori, metà ai fratelli).
- Defunto celibe, con figli: eredi sono i figli.
- Defunto con coniuge o

partner civile (Inghilterra e Galles): se non lascia figli, genitori, fratelli o loro figli, il patrimonio viene attribuito a un trust per il coniuge superstite; se ci sono genitori, al coniuge superstite spettano i beni mobili e 450mila sterline del patrimonio residuo; i beni restanti vengono gestiti in trust

a metà tra coniuge e genitori o, in loro mancanza, fratelli.

- Defunto con coniuge o partner civile e figli (Inghilterra e Galles): al coniuge spettano i beni mobili e 250mila sterline del patrimonio residuo; i beni restanti vengono gestiti in trust, metà al coniuge e metà ai figli.

QUOTA DI LEGITTIMA

- Non esistono quote riservate, solo in Scozia a coniuge e figli è assegnato almeno 1/3 dei beni.

LA TASSAZIONE

- Non sono tassati i trasferimenti tra coniugi; aliquote del 40% per ogni altro soggetto, figli compresi.



Spagna

LA LEGGE APPLICABILE

- In generale: legge del paese del defunto
- Immobili: legge del luogo in cui sono situati

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- Secondo il Codice Civile (discorso a sé per le province autonome):
- se il defunto non era sposato e non lascia figli, l'eredità spetta ai genitori o, in mancanza, a fratelli e sorelle o, in mancanza, ai nipoti e poi ai cugini, e infine

allo Stato;

- se il defunto non era sposato, ma lascia figli, questi ultimi ereditano in parti uguali;
- se il defunto lascia il coniuge e non ha figli, il coniuge superstite diventa erede unico, in assenza di discendenti e di ascendenti del defunto;
- se il defunto lascia coniuge e

figli, questi ultimi ereditano in parti uguali. Al coniuge superstite spetta l'usufrutto di 1/3 dell'eredità. Il resto viene suddiviso tra i figli.

QUOTA DI LEGITTIMA

- Le quote possono rappresentare fino a 2/3 dell'eredità. Nelle comunità

autonome, tali quote possono raggiungere i 4/5.

LA TASSAZIONE

- È disposta da ogni autonomia. Le aliquote sono per scaglioni di imponibile, che aumentano con il valore dell'eredità e il grado di parentela. Agevolazioni per l'abitazione principale.



Svezia

LA LEGGE APPLICABILE

- In generale: legge del paese del defunto
- Cittadini scandinavi: legge del luogo di residenza

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- Se il defunto lascia coniuge e figli avuti in comune, al coniuge superstite spetta la totalità dell'eredità mentre i figli acquisiscono la qualità di eredi successivi.
- Se il defunto lascia coniuge e figli che non sono nati dal

matrimonio con il coniuge superstite, l'eredità si divide in quote tra il coniuge e i figli diversi da quelli avuti in comune.

- Se il defunto non lascia il coniuge, ma lascia i figli, questi ultimi ripartiscono fra di essi l'eredità in parti uguali.
- Se il defunto lascia il coniuge

ma non lascia discendenti, il coniuge eredita l'intero patrimonio del defunto.

QUOTA DI LEGITTIMA

- Il diritto svedese riconosce i figli quali titolari di una quota riservata del patrimonio ereditario (quanto al

testamento, la firma del defunto deve essere apposta e riconosciuta in presenza di due testimoni, ugualmente tenuti a firmare il testamento).

LA TASSAZIONE

- In Svezia le imposte di successione sono state abolite il 31 dicembre 2004.



Usa

LA LEGGE APPLICABILE

- Beni mobili: dipende dalle leggi dei singoli Stati
- Immobili: dipende dalle leggi dei singoli Stati

CHI EREDITA SE NON C'È TESTAMENTO

- La legislazione spetta ai singoli Stati. È possibile diseredare i discendenti.
- A tutela del coniuge superstite c'è il *reclaimable estate*, comprensivo di una serie di atti di disposizione tra cui le donazioni *inter vivos* compiute

nei due anni precedenti la morte, se il beneficio ricevuto dal donatario è superiore a 10mila dollari. Per la ricostituzione della quota, la responsabilità verrà ripartita tra tutti i beneficiari degli atti di disposizione rientranti nel *reclaimable estate*, in proporzione al beneficio ricevuto.

QUOTA DI LEGITTIMA

- Mentre è consentito diseredare i discendenti, il coniuge gode di maggiore tutela, specie negli Stati che adottano la comunione dei beni: al coniuge è consentita la scelta tra quanto attribuitogli con testamento e una frazione del patrimonio

dipendente dalla durata del matrimonio.

IL CASO LOUISIANA

- La Louisiana riconosce il diritto a ricevere una quota del patrimonio in favore dei figli fino a 23 anni e di quelli portatori di handicap fisico o psichico, a prescindere dall'età.